Firmato digitalmente da FRANCESCO MADEO
C: IT
O: DISTRETTO NOTARILE DI ROMA:02126441001

Francesco MADEO
NOTAIO
Viale G. Mazzini n. 119 - 00195 - Roma

Repertorio n. 2942 Raccolta n. 2064

ATTO COSTITUTIVO

DI FONDAZIONE E DOTAZIONE PATRIMONIALE

R E P U B B L I C A I T A L I A N A

L'anno duemilaventiquattro, il mese di novembre, il giorno diciotto

(18 novembre 2024).

In Roma, presso il mio studio infra indicato.

Innanzi a me **Francesco MADEO, Notaio** in Roma, con studio in Viale Giuseppe Mazzini n. 119, iscritto presso il Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia,

alla presente dei testimoni

aventi i requisiti di legge e in particolare non interessati all'atto, come mi confermano, signori:

-- CASSASE Marco, nato a Roma il 7 maggio 1992, residente in Roma, Via Giuseppe Vaccari n. 31;

-- LAUTIERO Ciro, nato ad Anagni (FR) il 15 febbraio 1978, residente in Anagni (FR), Via della Consolazione n. 11/I;

SONO PRESENTI I SIGNORI:

MISTO' Luigi, nato a Binago (CO) il 24 giugno 1952, residente in Binago (CO), Via Giacomo Leopardi n. 11, codice fiscale MST LGU 52H24 A870K;

VALENTINO Marco, nato a Palermo (PA) il 19 dicembre 1973, residente in Palermo (PA), Via del Bersaghliere n. 75, codice fiscale VLN MRC 73T19 G2730.

Detti comparenti,

della cui identità personale io Notaio sono certo,

dichiarano preliminarmente:

-- di essere cittadini italiani;

-- che i loro domicili, anche fiscali, corrispondono alle residenze anagrafiche sopra dette e che il loro codice fiscale è esattamente quello sopra dichiarato,

e convengono e stipulano quanto segue:

ARTICOLO I

CONSENSO ED OGGETTO - DENOMINAZIONE - STATUTO -

I comparenti signori **MISTO' Luigi** e **VALENTINO Marco** intendendo celebrare la giornata dell'undici novembre, giorno della memoria liturgica di San Martino di Tours, che seppe dividere con il povero il suo mantello come gesto di carità e di prossimità ai bisognosi,

con il presente atto costituiscono,

ai sensi del Codice Civile e del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117

(Codice del Terzo settore, in seguito, per brevità: CTS)

e successive modificazioni e integrazioni,

la Fondazione del Terzo Settore senza fine di lucro denominata:

"SPE SALVI FACTI SUMUS".

Essa è retta dallo Statuto, composto da un preambolo e da numero 22 (ventidue) articoli, in appresso riportato.

Registrato
all'Agenzia delle Entrate
di **ROMA 1**
IL **19/11/2024**
N. **32037**
SERIE **1T**

In seguito, per brevità, essa potrà essere indicata come "Fondazione".

ARTICOLO II

- SEDE - DELEGAZIONI E UFFICI - DURATA -

La "Fondazione" ha sede nell'ambito territoriale del Comune di Roma (codice di avviamento postale 00164).
Essa viene attualmente fissata in detto Comune, in Via del Forte Bravetta n. 186.
Con deliberazione del Consiglio Direttivo, quale Organo Amministrativo, la sede potrà essere trasferita in altro luogo purché all'interno del suddetto Comune e potranno essere istituite delegazioni ed uffici, anche senza stabile rappresentanza, onde svolgere in via accessoria e strumentale rispetto alle finalità della Fondazione, attività di promozione nonché di sviluppo ed incremento della necessaria rete di relazioni di supporto alla Fondazione stessa.
La sua durata è illimitata, salvo che lo scopo sia stato raggiunto o sia divenuto impossibile o che si verifichino comunque cause di estinzione previste dalla legge.

ARTICOLO III

- SCOPI - FINALITA'- ATTIVITA'

La Fondazione:
1) non ha scopo di lucro;
2) non può avere rapporti di dipendenza da enti con finalità di lucro;
3) è costituita per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, nella prospettiva di preservare, dare continuità, utilizzare e destinare le risorse economiche, nei modi consentiti dalla legge, per la realizzazione di propri progetti aventi le predette finalità, che in seguito vengono dettagliate nell'articolo 5 (cinque) dello Statuto di cui in appresso e che qui debbono intendersi come testualmente riportate.
In tale quadro la Fondazione si propone di svolgere:
- in via esclusiva o principale, le attività di interesse generale ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. 117/2017, che vengono di seguito dettagliate nell'articolo 5 (cinque) dello Statuto e che qui debbono intendersi come testualmente riportate;
- in via strumentale e secondaria rispetto alle attività di interesse generale, le attività diverse ai sensi e nei limiti previsti dall'art. 6 del D.Lgs. 117/2017, che vengono di seguito dettagliate nell'articolo 6 (sei) dello Statuto e che qui debbono intendersi come testualmente riportate.

ARTICOLO IV

- ORGANI -

Secondo quanto previsto dall'articolo 14 (quattordici) dello Statuto, sono Organi della Fondazione:
--- il Consiglio Direttivo (in sigla CD);
--- il Presidente della Fondazione;
--- il Vice-Presidente della Fondazione;

--- l'Organo di Controllo (in sigla OC);
--- il Revisore legale dei Conti (in sigla RLC).
Tutte le cariche sono gratuite, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute per ragioni dell'ufficio, purchè regolarmente documentate e salvo quanto diversamente disposto da norme di legge in materia ed in particolare dal CTS.
La disciplina degli Organi della "Fondazione" è contenuta negli articoli 15 (quindici), 16 (sedici), 17 (diciassette) e 18 (diciotto) dello Statuto, i quali devono intendersi qui integralmente riportati.

ARTICOLO V
- PATRIMONIO -

Il patrimonio della "Fondazione" è costituito dalle voci indicate nell'articolo 7 (sette) dello Statuto.
I comparenti signori **MISTO' Luigi** e **VALENTINO Marco**, nella loro qualità di Fondatori, e quindi in tale veste, quale iniziale costituzione del fondo di dotazione, provvedono al conferimento della somma di denaro di **Euro 30.000,00 (trentamila virgola zero zero)** al patrimonio della Fondazione **"SPE SALVI FACTI SUMUS"**, come disposto e regolato nel successivo articolo 9 (nove) del presente atto.
La predetta somma di Euro 30.000,00 (trentamila virgola zero zero) è portata, come infra altresì indicato, dai seguenti due titoli:
-- assegno circolare non trasferibile di Euro 15.000,00 (quindicimila virgola zero zero) emesso in data 18 novembre 2024 da Intesa Sanpaolo S.p.a. a favore della Fondazione con numero 3307001952-07, predisposto dal comparente MISTO' Luigi;
-- assegno circolare non trasferibile di Euro 15.000,00 (quindicimila virgola zero zero) emesso in data 18 novembre 2024 da Banca Sella S.p.a. a favore della Fondazione con numero 6811172029-12, predisposto dal comparente VALENTINO Marco.

ARTICOLO VI
- ELEZIONE ALLE CARICHE -

I comparenti signori **MISTO' Luigi** e **VALENTINO Marco** quali Fondatori:
-- **1) nominano**, per il primo quinquennio, a comporre il Consiglio Direttivo, Organo di Amministrazione della "Fondazione", le persone di:
- **MISTO' Luigi**, già sopra generalizzato, quale Presidente;
- **VALENTINO Marco**, già sopra generalizzato, quale Vice-Presidente;
i predetti **MISTO' Luigi** e **VALENTINO Marco**, qui presenti, accettano la carica loro conferita dichiarando non sussistere cause di impedimento all'acquisizione della carica o di ineleggibilità,
nonché:
- **BONETTO Alessio**, nato a Tombolo (PD) il 24 settembre 1952,

residente in Tombolo (PD), Via Camatta n. 10, codice fiscale BNT LSS 52P24 L199I, quale Consigliere;
- **GALLO Maurizio**, nato a Padova (PD) il 30 aprile 1959, residente in San Giorgio in Bosco (PD), Via Gramsci n. 44, codice fiscale GLL MRZ 59D30 G224A, quale Consigliere;
- **LA CERVA Giuseppe**, nato a Palermo (PA) il 20 maggio 1967, residente in Palermo (PA), Piazzale del Fante n. 49, codice fiscale LCR GPP 67E20 G273T, quale Consigliere;
- **NATOLI Rossella**, nata a Palermo (PA) il 12 dicembre 1975, residente in Palermo (PA), Via Antonio Lo Bianco n. 4, codice fiscale NTL RSL 75T52 G273Y, quale Consigliere;
- **VALENTINO Natale**, nato a Palermo (PA) il 26 novembre 1988, residente in Palermo (PA), Corso Pisani Pietro n. 31, codice fiscale VLN NTL 88S26 G273E, quale Consigliere;
i quali ultimi provvederanno ad accettare la carica loro conferita, dichiarando non sussistere cause di impedimento all'acquisizione della carica o di ineleggibilità.
All'Organo di Amministrazione sono attribuiti i poteri connessi di cui al sottoriportato Statuto;
-- **2) nominano**, per il primo quinquennio, l'Organo di Controllo, in forma monocratica, nella persona del Dottor **DE AGOSTINI Francesco Rinaldo**, nato il 31 agosto 1959 a Campo San Martino (PD), residente in Padova (PD), Vicolo A. Bistrot n. 4, codice fiscale DGS FNC 59M31 B564U, iscritto all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili della Provincia di Padova (PD) al n. 421, Sez. A, e al Registro dei Revisori Legali al n. 17660 in data 12 aprile 1995 (Gazzetta Ufficiale n. 31bis del 21 aprile 1995), il quale provvederà ad accettare la carica conferita, dichiarando non sussistere cause di impedimento all'acquisizione della carica o di ineleggibilità.
All'Organo di Controllo sono attribuiti i poteri connessi alla carica di cui al sottoriportato Statuto e come previsti dall'articolo 30 del CTS e dalle altre norme applicabili in materia;
-- **3) autorizzano** sin d'ora i nominati organi a svolgere le loro rispettive funzioni e a dar corso all'attività della "Fondazione", anche nel periodo di attesa della sua iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, che non dipendano da o siano connesse a tale iscrizione.

ARTICOLO VII

- ESERCIZIO FINANZIARIO -

L'esercizio finanziario ha inizio il 1° (primo) gennaio e termina il 31 (trentuno) dicembre di ciascun anno.
Il primo esercizio si chiude il 31 (trentuno) dicembre dell'anno in cui la "Fondazione" ha ottenuto il riconoscimento della personalità giuridica.

ARTICOLO VIII

- STATUTO -

La Fondazione è retta dal seguente Statuto.

"STATUTO DELLA FONDAZIONE DEL TERZO SETTORE
"SPE SALVI FACTI SUMUS"

PREAMBOLO

La Fondazione del Terzo Settore denominata "SPE SALVI FACTI SUMUS" nasce su iniziativa del Mons. Luigi Mistò, Presidente pro-tempore del Fondo di Assistenza Sanitaria della Santa Sede e dello Stato della Città del Vaticano, accolta da un gruppo di amici da subito resisi disponibili ad attuare, in diverso ruolo, con generosità e entusiasmo il progetto.
La Fondazione è chiamata così a sostenere progetti mirati all'accoglienza, all'educazione, all'istruzione e alla formazione professionale in ambito scolastico ed extra-scolastico al fine di favorire l'integrazione sociale dei minori migranti non accompagnati che con la maggiore età potranno nel contempo realizzare il sogno di un attivo e positivo inserimento nella nostra società e rappresentare un autentico valore aggiunto per la vita e il futuro del nostro Paese.
Fondata in memoria della giornata dell'11 novembre 2024, giorno in cui si festeggia San Martino di Tours, che con il gesto paradigmatico ha diviso il proprio mantello con chi aveva bisogno di accoglienza, assistenza e cura, la Fondazione ha come principi ispiratori il cap. 25 del Vangelo di Matteo - in particolare il versetto 35: "Ero straniero e mi avete accolto" -, la lettera di San Paolo ai Romani al capitolo 8,24: "Spe salvi facti sumus" (nella speranza siamo stati salvati) e l'Enciclica sulla speranza di Papa Benedetto XVI che con le stesse parole "Spe salvi", ha il suo "incipit".
I minori che la Fondazione intende accogliere e formare giungono da noi e intercettano la nostra vita nutriti dalla speranza di un futuro promettente e felice, in cui realizzare la propria vita, e raggiungere la vera salvezza! "Spe salvi" proprio perché, pur in un presente che può palesarsi incerto e faticoso, ci è donata la speranza per poter affrontare il futuro camminando insieme verso la salvezza.
Ma "L'azione pratica resta insufficiente se in essa non si rende percepibile l'amore per l'uomo, un amore che si nutre dell'incontro con Cristo. L'intima partecipazione personale al bisogno e alla sofferenza dell'altro diventa così un partecipargli me stesso: perché il dono non umili l'altro devo dargli non soltanto qualcosa di mio ma me stesso, devo essere presente nel dono come persona" (Benedetto XVI, Deus caritas est, 25 dicembre 2005, n. 34).

= TITOLO I =
DATI DI RIFERIMENTO
COME FONDAZIONE DEL TERZO SETTORE

Articolo 1
- Costituzione - Denominazione -
Natura giuridica - Vigilanza -

1.1. È costituita una Fondazione del Terzo Settore denominata **"SPE SALVI FACTI SUMUS"** (che nel corso del presente Statuto potrà essere anche chiamata, per brevità, "Fondazione" o anche "Ente").

1.2. Essa risponde ai principi e allo schema giuridico della fondazione del Terzo Settore come delineato dal D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore, in seguito, per brevità: CTS), successive integrazioni e modifiche e provvedimenti collegati, nell'ambito del più vasto genere di fondazioni disciplinato dagli articoli 12 e seguenti del codice civile.

1.3. La Fondazione, una volta perfezionata l'iscrizione nel RUNTS (Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, articolo 4, comma 1 del CTS), verrà definita con l'acronimo ETS (Ente del Terzo Settore). L'acronimo ETS dovrà essere inserito nella denominazione sociale e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico. Tale clausola acquista efficacia solo successivamente e per effetto dell'iscrizione al RUNTS, integrando automaticamente la denominazione dell'Ente.

1.4. L'Autorità Competente vigila sull'attività della Fondazione ai sensi dell'art. 25 del Codice Civile e delle Leggi collegate. I controlli e i poteri di cui agli articoli 25, 26 e 28 del Codice Civile sono esercitati dall'Ufficio del Registro unico nazionale del Terzo Settore ai sensi dell'art. 90 del D.Lgs.117 del 2017.

= TITOLO II =
SEDE - DURATA
Articolo 2
- Sede - Delegazioni e Uffici - Durata -

2.1. La Fondazione ha sede nell'ambito territoriale del Comune di Roma.

2.2. Con deliberazione del Consiglio Direttivo, quale Organo Amministrativo, la sede potrà essere trasferita in altro luogo purché all'interno del suddetto Comune e potranno essere istituite delegazioni ed uffici, anche senza stabile rappresentanza, onde svolgere in via accessoria e strumentale rispetto alle finalità della Fondazione, attività di promozione nonché di sviluppo ed incremento della necessaria rete di relazioni di supporto alla Fondazione stessa.

2.3. La sua durata è illimitata, salvo che lo scopo sia stato raggiunto o sia divenuto impossibile o che si verifichino comunque cause di estinzione previste dalla legge.

= TITOLO III =
CARATTERI IDENTITARI - FINALITA'- ATTIVITA'
Articolo 3
- Caratteri identitari -

3.1. La Fondazione:

1) non ha scopo di lucro;

2) non può avere rapporti di dipendenza da enti con finalità

di lucro;
3) è costituita per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, nella prospettiva di preservare, dare continuità, utilizzare e destinare le risorse economiche, nei modi consentiti dalla legge, per la realizzazione di propri progetti aventi le predette finalità come meglio indicate nel successivo articolo 5 dello Statuto.

Articolo 4

- Divieto di distribuzione degli utili -

4.1. La non lucratività dell'Ente comporta che esso ha il divieto di distribuire, sia in modo diretto che in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate.

4.2. È fatto altresì obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle proprie attività istituzionali di interesse generale nonché delle altre attività strumentali, accessorie e connesse di cui in seguito, ovvero per l'aumento del patrimonio.

Articolo 5

- Scopi - Finalità - Attività d'interesse generale -

5.1. La Fondazione intende promuovere, dar corso e sostenere le seguenti finalità - attraverso lo svolgimento delle attività civiche, solidaristiche e di utilità sociale, in seguito indicate -, legate al fenomeno della migrazione umana sostenuta dalla ricerca di una vita migliore, confidando nell'accoglienza come segno di speranza che apre il cuore alla gioia.

Precisamente la Fondazione si rivolge all'accoglienza e all'accudimento dei minori migranti, che sono i più fragili nel prisma di questa più vasta fragilità esistenziale, finalizzando il proprio impegno alla loro educazione, istruzione e formazione professionale in ambito scolastico ed extra-scolastico, espletando le proprie attività nel rispetto primario della normativa sull'accoglienza.

Tuttavia, tali finalità allargano il novero delle attività espletate dalla Fondazione ai sensi dell'articolo 5 del D.Lgs. 117/2017 anche a quelle riguardanti interventi e prestazioni non strettamente connesse alla formazione ma ispirate alla tutela dei bisogni sociali, culturali e sanitari.

5.2. Sicché, in tale quadro, la Fondazione si propone di svolgere in via esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale, ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. 117/2017, che vengono di seguito riportate con la lettera che esse hanno nel predetto articolo:

a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;

b) interventi e prestazioni sanitarie;

c) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;
d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
p) servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106;
r) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;
s) agricoltura sociale, ai sensi dell'art. 2 della legge 18 agosto 2015, n. 141, e successive modificazioni;
u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;
v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;
w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici.

Articolo 6
- Attività diverse secondarie e strumentali
rispetto alle attività di interesse generale -

6.1. La Fondazione inoltre può esercitare attività diverse, strumentali e secondarie rispetto alle attività di interesse generale ai sensi e nei limiti previsti dall’art. 6 del D.Lgs. 117/2017.

6.2. In particolare, il Consiglio Direttivo della Fondazione può individuare - successivamente - attività diverse, strumentali e secondarie rispetto a quelle di interesse generale, ai sensi dell'art. 6 CTS, nel rispetto delle specifiche disposizioni in materia di cui alle normative di rango secondario in particolare parere favorevole della cabina di regia secondo quanto previsto all’art. 97 del D.Lgs. 117/2017.

6.3. Per il raggiungimento dei suoi scopi, la Fondazione potrà raccordare la propria attività, nell'ambito di iniziative nei settori di cui al precedente articolo 5, con quella di eventuali altri enti aventi analoghe finalità, anche attraverso la partecipazione ad istituzioni od organizzazioni di coordinamento, lo sviluppo, il finanziamento e co-finanziamento di progetti specifici.

6.4. Per il raggiungimento dei suoi scopi la Fondazione potrà inoltre:

-- stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, a titolo esemplificativo, l'assunzione di finanziamenti e mutui, a breve o a lungo termine, la locazione, l'assunzione in concessione o comodato o l'acquisto, in proprietà o in diritto di superficie, di immobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere anche trascrivibili nei pubblici registri, con Enti Pubblici o Privati, che siano considerate opportune ed utili per il raggiungimento degli scopi della Fondazione;

-- assumere personale o stipulare contratti inerenti a rapporti di lavoro o di collaborazione, nelle diverse tipologie previste dalla legge, delineando i relativi aspetti;

-- amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria, o comunque posseduti;

-- stipulare convenzioni e contratti per l'affidamento a terzi di parte delle attività nonché di studi specifici e consulenze;

-- partecipare ad associazioni, enti ed istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi a quelli della Fondazione medesima; la Fondazione potrà, ove lo ritenga opportuno, concorrere anche alla costituzione degli organismi anzidetti;

-- promuovere, attivare e sostenere centri di formazione, centri di aggregazione e per la gestione di centri culturali e sociali attinenti, direttamente o indirettamente, ai settori d'interesse della Fondazione;

-- promuovere ed organizzare seminari, conferenze, convegni, dibattiti, incontri e manifestazioni, procedendo alla pubblicazione dei relativi atti o documenti, e tutti quegli eventi idonei a favorire la conoscenza e la divulgazione delle attività, anche di studio, poste in essere dalla Fondazione e dei principi e dei valori cui esse sono ispirate;

-- promuovere campagne ed iniziative dirette alla sensibilizzazione della pubblica opinione e ad un ordinato e sistematico contatto tra la Fondazione, gli operatori dei settori di attività della Fondazione e il Pubblico, anche rivolte alla sollecitazione di iniziative legislative e di strumenti di protezione giuridica degli ambiti in cui la Fondazione riconosce centrata la propria identità e il proprio lavoro;

-- organizzare attività e progetti didattici per scuole ed

in genere per istituti formativi ed educativi, sia del settore pubblico che privato che ne condividono gli obiettivi;
-- svolgere, in via accessoria o strumentale al perseguimento dei fini istituzionali, attività di commercializzazione, anche con riferimento al settore dell'editoria e degli audiovisivi in genere e della diffusione a mezzo *world wide web*;
-- svolgere, in genere, ogni altra attività idonea ovvero di supporto al perseguimento delle finalità istituzionali.
6.5. È vietato alla Fondazione di svolgere attività diverse da quelle istituzionali se non quelle a queste direttamente connesse, quali a titolo meramente esemplificativo quelle di cui al presente articolo.

= TITOLO IV =
PATRIMONIO - FONDO DI GESTIONE - ESERCIZI - BILANCI

Articolo 7
- Patrimonio -

7.1. Il patrimonio dell'Ente è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
7.2. Il patrimonio è composto:
- a) dal fondo di dotazione costituito da denaro o beni mobili e immobili, o altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi, effettuati dai Fondatori;
- b) dai beni mobili e immobili che pervengano o perverranno a qualsiasi titolo alla Fondazione, compresi quelli dalla stessa acquistati secondo le norme del presente Statuto;
- c) dai marchi e dai loghi registrati di proprietà della Fondazione;
- d) dalle elargizioni fatte da enti, o da privati con espressa destinazione a incremento del patrimonio;
- e) dalla parte di rendite non utilizzata che, con delibera del Consiglio Direttivo, può essere destinata a incremento del patrimonio;
- f) da eredità, donazioni e legati, con espressa destinazione a incremento del patrimonio oppure a tal fine destinati da apposita delibera del Consiglio Direttivo;
- g) da contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di istituzioni e di enti pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari, se classificabili come destinati a patrimonio;
- h) da contributi dell'Unione Europea, di Stati, Istituzioni, Enti Esteri e di organismi internazionali, se classificabili come destinati a patrimonio.

7.3. Il patrimonio è vincolato al perseguimento degli scopi statutari ed è gestito in modo coerente con la natura della Fondazione. Nell'amministrarlo, la Fondazione osserva criteri prudenziali di rischio, in modo da conservarne il valore e ottenerne un'adeguata redditività, secondo principi di tra-

sparenza e di responsabilità.
7.4. La gestione del patrimonio può essere affidata a intermediari abilitati in base a criteri di scelta rispondenti all'esclusivo interesse della Fondazione. Il Consiglio Direttivo può stabilire con apposito regolamento le modalità e i criteri di gestione del patrimonio (prevedendo la separazione anche contabile di quest'ultimo dalle altre attività della Fondazione).
7.5. A seguito di attente valutazioni, è possibile eseguire operazioni di razionalizzazione, di rinnovo e di valorizzazione del patrimonio della Fondazione, che dovranno essere deliberate dal Consiglio Direttivo. Gli introiti derivanti dalle vendite o dalle dismissioni di elementi patrimoniali, dovranno essere reimpiegati per nuovi acquisti o implementazioni del patrimonio della Fondazione ovvero per la sua manutenzione ma non possono essere utilizzati per il finanziamento di attività correnti, se non in caso di grave e comprovata necessità.

Articolo 8
- Fondo di Gestione -

8.1. Il Fondo di Gestione della Fondazione è impiegato per il funzionamento della Fondazione stessa e per la realizzazione dei suoi scopi ed è costituito da:
- a) conferimenti dei Fondatori, diversi da quelli diretti al fondo di dotazione patrimoniale;
- b) erogazioni liberali e successorie;
- c) proventi delle attività istituzionali o delle attività comunque promosse o autorizzate dal Consiglio Direttivo della Fondazione, ovvero derivanti da concessioni di diritti o convenzioni commerciali;
- d) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni;
- e) i contributi, le elargizioni, i sussidi corrisposti dallo Stato, da pubbliche amministrazioni e da privati;
- f) rendite e proventi derivanti dal patrimonio, interessi e profitti di strumenti finanziari e di somme in deposito presso Banche, Poste Italiane o Intermediari finanziari;
- g) eventuali altri contributi attribuiti dallo Stato, da enti territoriali o da altri enti pubblici;
- h) altre entrate compatibili con le finalità istituzionali.
- i) eventuali altri contributi di terzi.

Articolo 9
- Esercizio finanziario -

9.1. L'esercizio finanziario ha inizio il 1° (primo) gennaio e termina il 31 (trentuno) dicembre di ciascun anno.
9.2. Il primo esercizio si chiude il 31 (trentuno) dicembre dell'anno in cui la Fondazione ha ottenuto il riconoscimento della personalità giuridica.

Articolo 10
- Bilanci -

10.1. Entro il 31.12 (trentuno dicembre) di ciascun anno, il Consiglio Direttivo approva il bilancio di previsione dell'esercizio successivo ed entro il 30 (trenta) aprile successivo il rendiconto economico e finanziario di quello decorso. Qualora particolari esigenze lo richiedano, l'approvazione del rendiconto può avvenire entro il 30 (trenta) giugno. Copia del bilancio di esercizio, unitamente al verbale della seduta del Consiglio Direttivo in cui è stato approvato, dovrà essere depositata nei modi e nelle forme di legge.

10.2. Il bilancio preventivo e il rendiconto annuale sono strutturati in modo da fornire una chiara rappresentazione della situazione economica, finanziaria e patrimoniale della Fondazione.

10.3. Il rendiconto annuale rappresenta le risultanze della contabilità, tenuta ai sensi di legge.

10.4. Le relazioni che accompagnano i bilanci devono, tra l'altro, illustrare gli accantonamenti e gli investimenti con particolare riguardo al mantenimento della sostanziale integrità economica del patrimonio della Fondazione.

10.5. Il bilancio di esercizio deve essere formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l'indicazione dei proventi e degli oneri della Fondazione, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale della Fondazione e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie.

10.6. Il bilancio deve essere redatto in conformità alla modulistica definita con decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, sentito il Consiglio nazionale del terzo settore e deve essere reso pubblico al ricorrere delle condizioni di legge, in particolare con riferimento agli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti e agli associati.

10.7. Gli organi della Fondazione, nell'ambito delle rispettive competenze, possono contrarre impegni ed assumere obbligazioni nei limiti degli stanziamenti del bilancio approvato.

10.8. Gli impegni di spesa e le obbligazioni, direttamente contratti dal rappresentante legale della Fondazione o da membri del Consiglio Direttivo muniti di delega non possono eccedere i limiti degli stanziamenti approvati.

10.9. È fatto obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

10.10. La Fondazione nel caso in cui versi nelle condizioni di cui all'articolo 14 del Codice del Terzo settore è tenuta a redigere il bilancio sociale da depositarsi presso il RUNTS e da pubblicarsi nel proprio sito internet.

= TITOLO V =

CATEGORIE - QUALIFICHE

Articolo 11

Membri della Fondazione

11.1. I membri della Fondazione si dividono in:

- Fondatori;
- Sostenitori.

Articolo 12

Fondatori

12.1. Sono Fondatori, con tutte le prerogative che la legge e questo Statuto riconoscono a chi assume tale qualifica e condizione, i signori:

- **MISTO' Luigi**, nato a Binago (CO) il 24 giugno 1952, codice fiscale MST LGU 52H24 A870K, cittadino italiano;
- **VALENTINO Marco**, nato a Palermo (PA) il 19 dicembre 1973, codice fiscale VLN MRC 73T19 G273O, cittadino italiano.

Articolo 13

Sostenitori

13.1. Possono divenire "Sostenitori", le persone fisiche e le persone giuridiche private che si impegnino a contribuire, su base pluriennale, all'incremento del patrimonio della Fondazione, mediante apporto di denaro, di beni, di prestazioni d'opera o di qualsiasi elemento dell'attivo suscettibile di valutazione economica.

13.2. Possono altresì divenire "Sostenitori" gli Enti pubblici anche territoriali e di governo, i quali – nelle forme e con le modalità previste dalle normative applicabili al riguardo in considerazione della loro natura – contribuiscano a dare sostegno alla vita della Fondazione, in modo significativo.

13.3. La qualifica di Sostenitore dura per tutto il periodo per il quale il contributo è stato regolarmente versato, la prestazione regolarmente eseguita ovvero l'iniziativa di sostegno sia effettuata.

13.4. L'ammissione del Sostenitore è fatta con delibera del Consiglio Direttivo su iniziativa di quest'ultimo o di domanda dell'interessato rivolta allo stesso Consiglio Direttivo. La deliberazione è comunicata all'interessato e annotata nel Libro dei Sostenitori.

13.5. Il Consiglio Direttivo deve entro trenta giorni motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

13.6. I Sostenitori decadono nel momento in cui viene ad essi comunicata, dal Consiglio Direttivo, la contestazione in ordine al mancato adempimento della prestazione promessa ovvero in ordine alla tenuta di comportamenti contrari allo spirito della Fondazione o che creino impedimenti o nocumenti allo svolgimento delle sue attività o, in genere, al perseguimento dei propri fini.

13.7. I Sostenitori possono sempre recedere dalla Fondazione, durante il tempo della loro partecipazione, comunicando – con un preavviso di almeno 60 (sessanta) giorni – tale in-

tendimento al Consiglio Direttivo, con effetto dalla ricezione.

13.8. In ogni ipotesi in cui essi cessino di far parte della Fondazione, ai Sostenitori non spetta alcuna restituzione né rimborso di quanto da loro prestato a favore della Fondazione né essi hanno, in alcun caso, diritto di ripetere l'oggetto delle loro prestazioni, neanche per equivalente.

13.9. In tutti i casi previsti dalla legge, ai Sostenitori costituiti da Enti Pubblici (di cui al precedente punto 13.2.), è riservata, in deroga all'articolo 15.4. lettera e) del presente Statuto, la nomina del Presidente dell'Organo di Controllo e del Revisore legale dei Conti. Al di fuori delle ipotesi predette, il Consiglio Direttivo, cui compete la nomina, può richiedere ai soggetti ricompresi in tale categoria di Sostenitori o a taluni di essi di indicare una rosa di nominativi fra i quali prescegliere le predette cariche di Presidente dell'Organo di Controllo e di Revisore dei Conti.

= TITOLO VI =

ORGANI

Articolo 14

- Organi della Fondazione -

14.1. Sono Organi della Fondazione:

--- il Consiglio Direttivo (in sigla CD);

--- il Presidente della Fondazione;

--- il Vice-Presidente della Fondazione;

--- l'Organo di Controllo (in sigla OC);

--- il Revisore legale dei Conti (in sigla RLC).

14.2. Tutte le cariche sono gratuite, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute per ragioni dell'ufficio, purché regolarmente documentate e salvo quanto diversamente disposto da norme di legge in materia ed in particolare dal CTS.

Articolo 15

- Consiglio Direttivo: Composizione – Poteri – Funzionamento -

15.1. I membri del Consiglio Direttivo durano 5 (cinque) anni e sono rieleggibili, anche più volte; esso è composto da un numero da un minimo di cinque ad un massimo di sette componenti, compreso il Presidente.

15.2. Il Consiglio Direttivo è nominato per la prima volta dai Fondatori medesimi al momento della costituzione, i quali ne determineranno anche il numero dei componenti; successivamente, in caso di cessazione dalla carica durante il quinquennio, a qualsiasi titolo e per qualsiasi motivo, di uno dei componenti del Consiglio Direttivo, i membri del Consiglio stesso rimasti in carica nomineranno per cooptazione i sostituti, sempre fino al numero di membri costituenti a quel momento l'Organo stesso ovvero elevando il numero a sette; alla scadenza, il Consiglio Direttivo uscente è tenuto,

in ogni caso, a nominare il nuovo Consiglio Direttivo.
15.3. Nel caso di morte del Presidente, al suo posto subentrerà il o i soggetti a tale fine appositamente indicati dallo stesso nelle sue disposizioni testamentarie. In mancanza esso sarà indicato dal Consiglio Direttivo con la maggioranza dei 3/5 (tre quinti).
15.4. Il Consiglio Direttivo ha le seguenti competenze:
a) stabilire, predisporre ed approvare annualmente in via generale i programmi, le forme e le modalità di attuazione delle finalità statutarie della Fondazione, le direttive generali del loro svolgimento, i criteri e le priorità di intervento nonché di verificarne e controllarne l'esecuzione, nell'ambito degli scopi e delle attività di cui agli articoli 3 e 5 del presente statuto e comunque nel rispetto delle disposizioni in materia di Enti del Terzo Settore;
b) approvare il bilancio di previsione e il bilancio consuntivo, rispettivamente entro il 31 (trentuno) dicembre e il 30 (trenta) aprile di ogni anno;
c) approvare e adottare, ove lo ritenga opportuno, tutti i regolamenti della Fondazione, in particolare relativi alla organizzazione e funzionamento della stessa;
d) individuare i dipartimenti della Fondazione e procedere alla nomina dei responsabili, determinandone funzioni, natura e durata del rapporto;
e) nominare l'Organo di Controllo e il Revisore legale dei conti;
f) deliberare eventuali modifiche statutarie, ivi incluse trasformazioni, fusioni e scissioni, nei limiti del mantenimento degli scopi e delle finalità;
g) individuare e costituire altri organismi funzionali al buon andamento e all'efficienza delle attività della Fondazione mediante apposito regolamento;
h) deliberare in merito allo scioglimento della Fondazione, alla nomina dei liquidatori, e alla devoluzione del patrimonio;
i) eseguire ed autorizzare l'esecuzione di ogni attività consentita alla Fondazione per il raggiungimento dei suoi fini e porre in essere ogni altra operazione legata al raggiungimento dei suoi scopi, nonché ogni attività economico-finanziaria, mobiliare e immobiliare necessaria per raggiungere i fini della Fondazione;
l) accettare donazioni, liberalità ed elargizioni, siano o no gravate da oneri o condizioni, accettare eredità con beneficio di inventario e conseguire legati e le prestazioni portate da oneri, o rinunziare alle une e agli altri;
m) acquistare, vendere, alienare, permutare e compiere qualunque atto di disposizione di beni mobili, anche iscritti in pubblici registri, macchinari, impianti, arredi, beni immobili e diritti reali di godimento, anche con patto di riscatto;

n) amministrare i beni mobili ed immobili, e quindi approntare e sottoscrivere o risolvere contratti di locazione, di sublocazione, di affitto (anche ultranovennali), di comodato, di godimento in genere, anche temporaneo o turnario, riscuotere e pagare pigioni e canoni od altre indennità connesse, disporre e far eseguire restauri, riparazioni, lavori di manutenzione e migliorie di qualunque genere e natura, prescegliendo al riguardo le imprese e stipulando con le stesse i relativi contratti, fissando e pattuendo prezzi ed importi, capitolati, stati d'avanzamento, termini, scadenze, decadenze e quant'altro inerente;
o) deliberare la costituzione ovvero la partecipazione a società di capitali, trust e fondazioni;
p) nominare se lo ritiene opportuno un Direttore Generale della Fondazione, stabilendone il compenso, i compiti, la qualifica, la durata e la natura dell'incarico. Il Direttore generale è responsabile operativo della Fondazione, provvede alla gestione organizzativa ed amministrativa della Fondazione, nonché alla organizzazione e promozione delle singole iniziative, predisponendo mezzi e utilizzando strumenti necessari per la loro concreta attuazione;
q) conferire al suo interno l'incarico di Segretario-Tesoriere;
r) gestire i rapporti con il personale, fissare la loro retribuzione; avvalersi della collaborazione di consulenti esterni.

15.5. Il Consiglio Direttivo, costituente l'Organo Collegiale di amministrazione e di gestione della Fondazione, ha i più ampi poteri al riguardo e, in genere, provvede alla ordinaria e straordinaria amministrazione di quest'ultima, nel rispetto degli scopi e delle finalità e dei criteri ispiratori dell'azione della Fondazione medesima, quali risultanti dal presente Statuto.

15.6. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente di propria iniziativa o su richiesta di almeno un terzo dei suoi membri mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, spedita o consegnata a mano agli aventi diritto, o con qualunque altro mezzo di comunicazione anche telematico che dia prova dell'avvenuto ricevimento, almeno cinque giorni prima della riunione, escluso dal computo il giorno della tenuta, salvo casi di urgenza, per i quali la convocazione può essere fatta con preavviso di 48 (quarantotto) ore.

15.7. L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno della seduta, il luogo, il giorno e l'ora. Esso può contestualmente indicare anche il luogo, il giorno e l'ora della seconda convocazione, che deve essere fissata a non meno di 24 (ventiquattro) ore di distanza dalla prima.

15.8. Le riunioni sono presiedute dal Presidente o in caso di sua assenza o impedimento dal Vice-Presidente, se nominato, o dal Consigliere più anziano di età.

15.9. Il Consiglio Direttivo si riunisce validamente, con la presenza dei due terzi dei suoi membri in prima convocazione e con la presenza di almeno tre membri, incluso il Presidente, in seconda convocazione.
15.10. Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti ed i membri esprimono voto capitario.
15.11. Il membro del Consiglio Direttivo che, senza giustificato motivo, non partecipa a tre riunioni consecutive del Consiglio Direttivo, può essere dichiarato decaduto dal Consiglio stesso. In tal caso, come in ogni altra ipotesi di vacanza della carica di Consigliere, la Fondazione deve provvedere, nel rispetto delle indicazioni di cui al precedente punto 15.2. e con le medesime modalità.
15.12. I membri del Consiglio Direttivo hanno diritto al rimborso delle spese documentate, approvate dal Presidente; le spese del Presidente sono rimborsate previa delibera del Consiglio Direttivo.
15.13. I Consiglieri:
--- esercitano in piena autonomia i poteri che ad essi competono e rispondono solo nei confronti della Fondazione dell'esercizio delle proprie funzioni;
--- sono tenuti alla riservatezza in ordine a notizie sull'attività di gestione o sul funzionamento della Fondazione nonché ad un comportamento riservato e rispettoso privo di manifestazioni polemiche. La disposizione non riguarda le notizie fornite a fini di pubblicizzazione dell'attività della Fondazione purché queste non attengano all'attività di gestione economica.
15.14. L'inottemperanza alle disposizioni di cui sopra è considerato motivo di revoca per giusta causa per cui il Consigliere può essere revocato dal Consiglio Direttivo su proposta del Presidente. La revoca può essere deliberata dal Consiglio Direttivo; in caso di revoca, nulla è dovuto al componente dell'Organo Amministrativo revocato a titolo di risarcimento del danno eventualmente causato dalla mancanza della giusta causa di revoca intendendosi l'assunzione dell'incarico Direttivo nella presente Fondazione come accettazione di questa clausola e pertanto come rinuncia all'eventuale diritto al risarcimento del danno provocato dalla revoca senza giusta causa.
15.15. Il Consiglio Direttivo:
--- può delegare singole sue funzioni e poteri ad uno o più dei propri componenti, a cui conferire se del caso la connessa rappresentanza e la firma, disgiuntamente o congiuntamente;
--- ha altresì facoltà di nominare procuratori, anche esterni al Consiglio, per il compimento di uno o più singoli atti o alle liti.
15.16. Nel caso sia necessario ai fini di cui sopra il rila-

scio di una procura in forma notarile, essa sarà sottoscritta dal Presidente, in esecuzione ed in conformità della delibera del Consiglio Direttivo.

Articolo 16

- Il Presidente - Il Vice-Presidente -

16.1. Il Presidente del Consiglio Direttivo è il Presidente della Fondazione.

16.2. Il Presidente ha la legale rappresentanza della Fondazione di fronte a terzi ed in giudizio; agisce e resiste avanti a qualsiasi autorità amministrativa o giurisdizionale, nominando avvocati.

16.3. Il Presidente esercita tutti i poteri di iniziativa necessari per il buon funzionamento amministrativo e gestionale della Fondazione; il Presidente può delegare singoli compiti al Vice Presidente.

16.4. In particolare, il Presidente cura le relazioni con Enti, Istituzioni e Imprese Pubbliche e Private ed altri organismi, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione, convenzione e sostegno delle singole iniziative della Fondazione.

16.5. Il Presidente svolge altresì le seguenti funzioni:

a) provvede alla gestione organizzativa ed amministrativa della Fondazione, nonché alla organizzazione e promozione delle singole iniziative, predisponendo mezzi e strumenti necessari per la loro concreta attuazione;

b) dà esecuzione alle deliberazioni del Consiglio Direttivo e ai propri atti;

c) nei casi di necessità e di particolare urgenza, delibera gli atti indilazionabili per la tutela degli interessi della Fondazione di competenza del Consiglio Direttivo, convocandolo per la ratifica di dette deliberazioni entro 30 (trenta) giorni dalla loro assunzione;

d) sovraintende all'attività delle strutture organizzative della Fondazione.

16.6. Il Vice-Presidente:

-- è nominato fra i componenti del Consiglio Direttivo dal Presidente, con propria determinazione, che dovrà essere acquisita agli atti della Fondazione e formare oggetto di una delibera di presa d'atto del Consiglio Direttivo;

-- ha una durata in carica coincidente con quella del Consiglio Direttivo, salvo diversa determinazione del Presidente, che può fissare il periodo di durata in carica;

-- compie gli atti o le categorie di atti individuati nella nomina o successivamente dal Presidente e lo sostituisce in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo; esclusivamente in tali casi, il Vice-Presidente ha la rappresentanza legale della Fondazione, nei confronti dei terzi ed in giudizio;

-- può ricevere apposita delega o procura per gli atti di competenza del Presidente.

Articolo 17

- Organo di Controllo -

17.1. Il Consiglio Direttivo nomina un Organo di controllo collegiale, composto di tre membri effettivi e due supplenti, o anche monocratico, iscritti negli albi professionali di cui al D.Lgs. 139/2005; almeno un membro effettivo ed un supplente devono essere iscritti al registro dei Revisori legali di cui al D.Lgs. n. 39/2010. A questi soggetti si applicano gli artt. 2397 e 2399 del Codice Civile.

17.2. Esso ha i seguenti compiti:

--- vigilare sull'osservanza della Legge, dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. n. 231/2001, qualora applicabili;

- vigilare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo, contabile e sul suo concreto funzionamento;

--- esercitare compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale con particolare riguardo alle disposizioni di cui agli artt. 5, 6, 7, 8 del CTS;

--- attestare che il Bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'art. 14 del CTS;

--- poter procedere in qualsiasi momento, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, di poter chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su specifici affari (attività, iniziative, progetti senza scopo di lucro);

--- redigere un verbale per ogni adunanza, nel quale deve risultare la propria attività di controllo sulla Fondazione e ove vengono riportate le relazioni ai bilanci;

--- partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo.

17.3. Il Presidente del Collegio è eletto nel suo seno tra i membri effettivi.

Articolo 18

- Revisore Legale dei Conti -

18.1. Al superamento dei limiti di cui all'art. 31 del CTS, ovvero qualora previsto in via facoltativa, l'Organo Amministrativo può nominare un revisore legale dei conti o una società di revisione legale o in alternativa, ai sensi dell'art. 30, comma 6 del CTS, può assegnare all'Organo di controllo, collegiale o monocratico, l'esercizio della revisione legale dei conti purché tutti i suoi membri siano iscritti nell'apposito registro dei Revisori legali, istituito presso il Ministero di Economia e Finanze, come previsto dall'art. 30 comma 6 D.Lgs. 105/2018.

18.2. L'Organo di controllo incaricato o meno della revisione legale dei conti dura in carica 5 (cinque) anni e può essere rinominato, in coincidenza con la scadenza del mandato quinquennale.

Articolo 19

- Libri -

19.1. L'Ente deve tenere i seguenti libri, vidimati da Notaio:

--- libro dei Sostenitori, tenuto a cura dell'Organo Amministrativo;

--- libro dei Partecipanti, tenuto a cura dell'Organo Amministrativo;

--- registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;

--- libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, tenuto a cura dello stesso organo;

--- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo, tenuto a cura dello stesso organo;

--- il libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri organi, tenuti a cura dell'Organo cui si riferiscono.

Articolo 20

- Norme comuni agli organi collegiali -

20.1. Le convocazioni sono fatte presso la sede della Fondazione o altrove, purché in Italia.

20.2. Ogni convocazione contiene l'Ordine del Giorno, con l'elenco degli argomenti da trattare; nell'ambito del punto "varie ed eventuali" possono essere trattati argomenti non preveduti che assumano carattere di urgenza e indifferibilità, secondo una relazione del Presidente o della maggioranza dei membri dell'organo.

20.3. Le adunanze degli Organi Collegiali possono svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio-video o anche solo audio collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei partecipanti. In tal caso, è necessario che siano rispettate le seguenti condizioni, di cui dovrà darsi atto nei relativi verbali:

a) sia consentito al presidente di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;

c) sia consentito agli intervenuti di scambiarsi documentazione e comunque di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;

d) a meno che si tratti di adunanza totalitaria, vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati a cura della Fondazione (ove previsti), nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere tenuta la riunione nel luogo ove saranno presenti il presidente e il soggetto verbalizzante.

20.4. È valida la riunione degli Organi Collegiali della Fon-

dazione in forma totalitaria, ovverosia con la presenza di tutti i membri, a prescindere da ogni avvenuta convocazione o regolarità della stessa, ma ciascun membro dell'organo può opporsi alla delibera su argomenti in ordine ai quali si dichiari non sufficientemente informato. Di ciò dovrà darsene evidenza nei verbali della adunanza.

20.5. Non è ammessa la partecipazione per delega.

20.6. In caso di parità, il voto del Presidente della riunione vale doppio.

20.7. Il voto sarà espresso sempre in modo palese, salvo quello relativo alle nomine o alla esclusione nei quali casi i partecipanti possono a maggioranza richiedere il voto segreto.

20.8. Di ogni riunione e seduta collegiale sarà redatto un verbale, steso dal Segretario, anche esterno, nominato dall'organo, che lo sottoscrive insieme al Presidente; al verbale è unito il foglio delle presenze appositamente predisposto e sottoscritto da tutti coloro che sono intervenuti alle adunanze, salvo il caso di collegamenti a distanza in conformità a quanto sopra previsto.

20.9. Il Direttore Generale, se nominato, partecipa senza diritto di voto alle riunioni del Consiglio Direttivo.

= TITOLO VII =
SCIOGLIMENTO – CESSAZIONE – ESTINZIONE
Articolo 21
- Scioglimento – Cessazione -

21.1. Lo scioglimento della Fondazione è deliberato dal Consiglio Direttivo con il voto favorevole della maggioranza dei tre quarti dei suoi componenti e procede contestualmente alla nomina di uno o più liquidatori e alla definizione dei criteri della liquidazione.

21.2. In caso di scioglimento, cessazione ovvero estinzione della Fondazione, il patrimonio residuo, previo parere positivo del competente ufficio afferente al Registro unico nazionale del Terzo Settore, ai sensi dell'art. 45, comma 1 del D.Lgs. 117/2017 e salva diversa destinazione di legge, è devoluto ad altri Enti del Terzo Settore, o in mancanza alla Fondazione Italia Sociale.

21.3. Il suddetto parere è reso entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta che la Fondazione interessata è tenuta ad inoltrare al predetto ufficio a mezzo raccomandata a/r o secondo le disposizioni previste dal D.Lgs.7 marzo 2005 n. 82, decorsi i quali il parere si intende reso positivamente.

21.4. Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità del parere sono nulli.

= TITOLO VIII =
CLAUSOLA DI RINVIO
Articolo 22
- Clausola di rinvio -

22.1. Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni del Codice Civile, del D.Lgs. n. 117 del 3 luglio 2017 e successive modificazioni ed integrazioni, dei relativi decreti attuativi, della normativa nazionale e regionale in materia."

ARTICOLO IX

- DOTAZIONE PATRIMONIALE -

Secondo quanto indicato nel precedente articolo V del presente atto, relativo al Patrimonio, e ai sensi e per gli effetti delle norme in materia, i comparenti **MISTO' Luigi** e **VALENTINO Marco**, nella loro qualità, trasferiscono alla "Fondazione", la quale riceve ed accetta, imputandolo a proprio patrimonio, la somma di Euro 30.000,00 (trentamila virgola zero zero) portata dai seguenti due titoli:

-- assegno circolare non trasferibile di Euro 15.000,00 (quindicimila virgola zero zero) emesso in data 18 novembre 2024 da Intesa Sanpaolo S.p.a. a favore della Fondazione con numero 3307001952-07, predisposto dal comparente MISTO' Luigi;

-- assegno circolare non trasferibile di Euro 15.000,00 (quindicimila virgola zero zero) emesso in data 18 novembre 2024 da Banca Sella S.p.a. a favore della Fondazione con numero 6811172029-12, predisposto dal comparente VALENTINO Marco.

Detti assegni sono consegnati seduta stante e alla vista di me Notaio al Presidente della Fondazione, Mons. **MISTO' Luigi**, il quale, nel ritirarli, ne accusa ricevuta, perché essi siano depositati sul conto corrente bancario che sarà all'uopo aperto a nome della Fondazione, essendo ad esso affidati, secondo quanto disposto dalle norme di legge e statutarie.

Al Mons. **MISTO' Luigi** viene pertanto conferito ogni più ampio potere e più estesa facoltà per provvedere personalmente o a mezzo di suo incaricato a quanto sopra, con promessa sin da questo momento di rato e valido del suo operato, senza bisogno di ulteriori atti di ratifica o conferma.

La presente dotazione è sottoposta alla condizione sospensiva legale dell'acquisto da parte della Fondazione beneficiaria della personalità giuridica, giusta il disposto dell'articolo 22 del CTS, a norma del quale le fondazioni del Terzo settore possono in deroga al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361, acquistare la personalità giuridica mediante l'iscrizione nel RUNTS.

Il Mons. **MISTO' Luigi**, nella Sua indicata qualità, si riserva di intervenire in un futuro atto mediante il quale far constare l'avvenuta acquisizione della personalità giuridica ed il definitivo prodursi degli effetti del presente atto.

Viceversa, ove nei termini di legge fissati dal D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117, in ragione del regime di applicazione, il riconoscimento sia negato o comunque la personificazione del-

l'Ente non abbia in ogni caso luogo, il presente atto resterà definitivamente inefficace e **MISTO' Luigi** e **VALENTINO Marco** torneranno, ciascuno per quanto di propria spettanza, nella titolarità e disponibilità giuridica della somma destinata a patrimonio come sopra indicata.
Salvo quanto sopra specificato, gli effetti giuridici della presente dotazione patrimoniale hanno luogo dalla data odierna.

DICHIARAZIONI E CLAUSOLE FINALI

Spese ed imposte del presente atto e conseguenti tutte, ammontanti ad Euro 3.000,00 (tremila virgola zero zero) circa, sono a carico della Fondazione.
I comparenti:
-- sin da ora, chiedono l'applicazione di tutte le agevolazioni fiscali previste dalle norme in materia, trattandosi di Fondazione avente le finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale e di interesse generale di cui all'art. 5 del D.Lgs 117/2017, come riportate nell'art. 5.3. dello Statuto di cui sopra;
-- dichiarano che la somma oggetto di dotazione patrimoniale sarà direttamente utilizzata, entro cinque anni dal trasferimento, in diretta attuazione degli scopi istituzionali o dell'oggetto sociale.
Anche avuto riguardo alla sopra effettuata dotazione, il presente atto costitutivo e statuto è soggetto ad imposta di registro in misura fissa ed è esente dall'imposta di bollo ai sensi dell'art. 82 del Codice del terzo settore (D.Lgs. 117/2017).
In pendenza del rilascio del provvedimento di riconoscimento come persona giuridica, ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 10 febbraio 2000 n. 361, il presente atto viene sottoposto a registrazione ai sensi dell'art. 27, quinto comma, del T.U. D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131.
I comparenti, ciascuno per quanto di propria competenza e spettanza:
* si dichiarano pienamente edotti delle modalità di utilizzo dei propri dati personali da parte del Notaio rogante, ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 G.D.P.R. (General data protection regulation) e del D. Lgs. n. 196/2003, Codice in materia di protezione dei dati personali.
Richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto, scritto da me e da persona di mia fiducia con mezzi elettronici e completato di mio pugno, e ne ho dato lettura - alla presenza dei testimoni - ai comparenti, i quali - su mia domanda - lo dichiarano in tutto conforme alla loro volontà e, unitamente ai testimoni ed a me Notaio, lo sottoscrivono alle ore sedici e minuti trentadue.
Consta di pagine 25 (venticinque) di 7 (sette) fogli.
F.to:

MISTO' Luigi
VALENTINO Marco
CASSASE Marco (teste)
LAUTIERO Ciro (teste)
Francesco Madeo Notaio - impronta del Sigillo

Copia su supporto informatico conforme al documento originale su supporto cartaceo, munita delle prescritte sottoscrizioni, composta da numero 25 pagine, che si rilascia a richiesta di parte in esenzione di bollo per gli usi consentiti dalla legge.
Roma, Viale Giuseppe Mazzini n. 119, giovedì 21 novembre 2024